SERVIZIO DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E PRESCREENING SULLA FINANZA AGEVOLATA PER LE IMPRESE CLIENTI DI BANCA DEL FUCINO

SOSTEGNO PER L'AUTOPRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELLE PMI
Decreto Ministeriale 13.11.24

Direzione FINANZA SPECIALE D'IMPRESA E INCENTIVI

Marzo 2025

Lo strumento agevolativo è volto a supportare le PMI nella realizzazione di programmi di investimento finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica, mediante l'installazione di impianti solari fotovoltaici o di impianti minieolici, per l'autoconsumo immediato e, eventualmente, differito attraverso l'installazione di correlati sistemi di stoccaggio dell'energia.

La misura prevede la concessione e l'erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da piccole e medie imprese, economicamente sostenibili e costituiti da beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa e in correlate tecnologie digitali, finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, mediante l'installazione di impianti solari fotovoltaici o mini eolici per autoconsumo.

La dotazione finanziaria complessiva dello strumento è pari a 320 milioni di euro a valere sulle risorse dell'Investimento 16 "Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI" della Missione 7 "REPowerEU" del PNRR.

Soggetti Ammissibili alle agevolazioni

In collaborazione con AGEVOLA IMPRESA & FINANZA

Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che, alla data di presentazione della domanda devono:

a) essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione e non essere comunque sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
c) non essere destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazione concesse dal Ministero;
d) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà;
e) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi;
f) essere in regola in relazione agli obblighi contributivi.

Sono escluse le attività agricole di produzione primaria (imprese operanti nel settore dell'agricoltura, silvicoltura e pesca), le industrie ad alta intensità energetica, le industrie ad alta emissione di CO_2, le attività estrattive, le imprese di produzione del tabacco, le imprese operanti del settore della fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (intera sezione) e della fornitura di acqua; le imprese attive nella gestione di reti fognarie; le attività di trattamento dei rifiuti e risanamento, del trasporto e magazzinaggio (si rimanda all'elenco delle attività escluse – Allegato 1 al D.D. del 14.03.25).

Programmi di investimento ammissibili

I programmi di investimento devono:

- essere avviati successivamente alla presentazione della domanda;
- riguardare una sola unità produttiva che risulti nella piena disponibilità del soggetto proponente;
- essere realizzati esclusivamente su edifici esistenti destinati all'esercizio dell'attività, ovvero, su coperture di strutture pertinenziali destinate in modo durevole, dal titolare del relativo diritto reale, al servizio dei predetti edifici;
- prevedere che l'energia prodotta sia interamente destinata all'autoconsumo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento. L'eventuale energia eccedentaria può essere accumulata o ceduta a configurazioni di autoconsumo di cui al decreto legislativo n. 199 del 2021 ovvero immessa in rete;
- prevedere un ammontare di spese ammissibili **non inferiore a euro 30.000,00 e non superiore a euro 1.000.000,00**;
- prevedere un termine di ultimazione non successivo a diciotto mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Spese Ammissibili

Sono ammissibili le spese direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento. Tali spese ammissibili possono riguardare l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di:

a) impianti solari fotovoltaici o impianti mini eolici, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

b) apparecchiature e tecnologie digitali strettamente funzionali all'operatività degli impianti di cui alla lettera a), comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;

c) eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta;

d) diagnosi energetica ex ante necessaria alla pianificazione degli interventi, a condizione che tale adempimento non risulti obbligatorio per il soggetto proponente ai sensi della normativa di riferimento.

Ai fini dell'eleggibilità, le spese devono:

- ❑ essere sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di agevolazione;
- ❑ essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- ❑ ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto beneficiario e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di investimento.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, nei limiti delle risorse disponibili dal *decreto* e ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41 del regolamento GBER, nella misura massima del:

- 30% per le medie imprese;
- 40% per le micro e piccole imprese;
- 30% per l'eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell'investimento;
- 50% per le spese relative alla diagnosi energetica ex ante.

Termini e modalità per la presentazione delle istanze

Con decreto direttoriale del 14 marzo 2025 sono stati definiti i termini e modalità di presentazione delle domande.

La domanda di agevolazione deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nella sezione dedicata del sito internet del Soggetto Attuatore (www.invitalia.it), a partire **dalle ore 12.00 del giorno 4 aprile 2025** e fino alle **ore 12.00 del giorno 17 giugno 2025**.

L'accesso alla piattaforma informatica:

a) prevede l'identificazione e l'autenticazione dell'impresa richiedente tramite SPID, Carta nazionale dei servizi o Carta di Identità Elettronica;

b) è riservato al rappresentante legale dell'impresa richiedente ovvero al soggetto delegato cui è conferito il potere di rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione della domanda tramite la citata piattaforma informatica.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione.

Istruttoria delle domande

Il Soggetto Attuatore, rappresentato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, ricevute le domande di ammissione alle agevolazioni, procede allo svolgimento delle attività istruttorie che consteranno delle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità formale mediante la verifica di completezza della documentazione presentata, dei requisiti e delle condizioni formali di ammissibilità previsti dal decreto;
- valutazione di merito delle domande risultate ammissibili;
- predisposizione della graduatoria formata in ordine decrescente sulla base del punteggio complessivamente attribuito a ciascun soggetto proponente.

Istruttoria delle domande

La graduatoria verrà formata sulla base del possesso di requisiti riguardanti il carattere strategico del programma di investimento presentato, valorizzato con riferimento ai seguenti criteri:

a) capacità addizionale di produzione di energia da fonti rinnovabili, calcolata come rapporto tra l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili (potenza nominale) relativa al programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione e il fabbisogno complessivo annuo di energia del soggetto proponente;

b) incidenza, esclusivamente nell'ambito del programma di investimento in tecnologie solari fotovoltaiche oggetto della domanda di agevolazione, dei costi riferiti all'acquisto di impianti solari fotovoltaici iscritti nel Registro delle tecnologie per il fotovoltaico rispetto all'ammontare complessivo del medesimo programma;

c) sostenibilità economica dell'investimento, calcolata come rapporto tra l'importo del margine operativo lordo medio registrato nell'ultimo esercizio finanziario del soggetto proponente e l'ammontare complessivo del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione;

d) possesso di pertinenti certificazioni ambientali di processo da parte del soggetto proponente.